La Voce del PVC

PVC FORUM ITALIA
CENTRO DI INFORMAZIONE SUL PVC

Numero 510, 14 marzo 2017

Edilizia, operativi dal 13 febbraio i nuovi Criteri Minimi Ambientali – CAM

Per la realizzazione di lavori di ristrutturazione e nuova costruzione, le Pubbliche Amministrazioni dovranno seguire nuovi Criteri Minimi Ambientali (CAM).

È stato, infatti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell'11 gennaio 2017 che fissa i nuovi riferimenti per l'edilizia "Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione" (vedi allegato 2 - http://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=17A00506002000101100001&dgu=2017-01-28&art.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-28&art.codiceRedazionale=17A00506&art.num=1&art.tiposerie=SG)

All'interno dello stesso decreto, in allegato 1 e 3, sono stati inseriti anche i criteri minimi ambientali per l'acquisto di arredi e prodotti tessili.

Il nuovo decreto che sostituisce il vecchio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 gennaio 2017 ed è entrato in vigore il 13 febbraio 2017.

L'aggiornamento dei CAM per l'edilizia è stato motivato dalle innovazioni tecnologiche degli ultimi anni e dal Nuovo Codice Appalti (D.L. 18.04.2016 n.50) che ne sancisce l'obbligatorietà agli art. 34 e 95 comma 6. Ogni criterio prevede una verifica da attuare in modo semplice da parte della stazione appaltante e considera in ogni suo aspetto il ciclo di vita dei materiali, dei componenti e dell'intero edificio. È inoltre in vigore ufficialmente l'offerta "economicamente più vantaggiosa" secondo criteri anche ambientali.

Di seguito alcuni dei CAM di interesse riportati nel nuovo D.M.:

- Le imprese devono possedere la registrazione EMAS oppure una certificazione secondo la norma ISO 14001, assicurando inoltre il rispetto dei diritti umani e condizioni di lavoro idonee.
- Nella fase dello studio di fattibilità occorre verificare se, invece di realizzare una nuova costruzione occupando altro suolo, è possibile recuperare edifici esistenti o riutilizzare aree dismesse.
- Per essere scelto, il progetto deve garantire, tra le varie indicazioni, risparmio idrico (con interventi per il corretto deflusso delle acque e per il riutilizzo dell'acqua piovana), riduzione delle emissioni in atmosfera, illuminazione naturale, adeguata aerazione, aree verdi, requisiti acustici (classe 2 norma UNI 11367) e risparmio energetico.
- Il contenuto di materia recuperata o riciclata nei materiali utilizzati per l'edificio deve essere pari ad almeno il 15% in peso valutato sul totale di tutti i materiali utilizzati. La verifica avviene attraverso una dichiarazione ambientale di tipo III (es. EPD), certificazione rilasciata da un organismo accreditato (ReMade in Italy, Plastica Seconda Vita..) o autodichiarazione ambientale di tipo II.
- I componenti in materiale plastico devono avere un contenuto di riciclo pari ad almeno il 30% in peso valutato sul totale di tutti i componenti utilizzati. La verifica avviene, come prima, attraverso una dichiarazione ambientale di tipo III (es. EPD), certificazione rilasciata da un organismo accreditato (ReMade in Italy, Plastica Seconda Vita..) o autodichiarazione ambientale di tipo II.

- Nei componenti, parti o materiali usati, non devono essere intenzionalmente aggiunti additivi a base di cadmio, piombo ed altri metalli considerati pericolosi in concentrazione superiore allo 0,010% in peso (100 ppm); gli ftalati che rispondano ai criteri dell'articolo 57 lettera f del Regolamento REACH (quelli inseriti nell'allegato XIV del Reach); le SVHC (sostanze "estremamente preoccupanti") e altre sostanze classificate con alcune frasi di rischio secondo il Regolamento CLP. Le relative verifiche avvengono mediante l'utilizzo di schede di sicurezza. Non sono consentite sostanze dannose per l'ozono e/o ad alto potenziale di riscaldamento globale.
- I prodotti utilizzati per le pavimentazioni e i rivestimenti devono essere conformi ai criteri ecologici e prestazionali previsti dalle Decisioni 2010/18/CE, 2009/607/CE e 2009/967/CE e loro modifiche relative all'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica.
- I progetti devono prevedere un piano per il disassemblaggio e la demolizione selettiva dell'opera a fine vita che consenta il riutilizzo o il riciclo dei componenti e dei materiali utilizzati. Almeno il 50% in peso dei componenti, escludendo gli impianti, deve essere recuperabile e riutilizzabile.
- In cantiere, almeno il 70% in peso dei rifiuti non pericolosi generati durante la demolizione e rimozione degli edifici, escludendo gli scavi, deve essere avviato a operazioni di preparazione per il riutilizzo, recupero o riciclo.

Altri criteri sono dedicati al controllo della radiazione solare e alla diagnosi energetica.

Oltre ai criteri minimi, sono previsti altri parametri di aggiudicazione premianti che consentono al progetto di ottenere maggiori punteggi. Tra questi:

- Miglioramento prestazionale per alcuni o tutti i criteri minimi.
- Utilizzo di materie prime rinnovabili per almeno il 20% in peso totale dell'edificio.
- Distanza di approvvigionamento dei materiali inferiore ai 150 Km dal cantiere di utilizzo per almeno il 60% in peso sul totale dei materiali impiegati.

A questi sono da aggiungere: la capacità tecnica dei progettisti e un sistema di monitoraggio dei consumi energetici.

Il PVC Forum rimane a disposizione di tutti i Soci per approfondire i criteri descritti o altri che possano essere di interesse per il nostro comparto.